Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 5 agosto 1974** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 luglio 1974, n. **306**.
Istituzione della provincia di Oristano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la provincia di Oristano, con capoluogo Oristano, comprendente i comuni di: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Gonnosnò, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Urbana, Villaverde, Zeddiani, Zerfaliu.

Art. 2.

In occasione delle elezioni amministrative generali del 1975 si provvederà alla elezione del consiglio provinciale di Oristano. Sino a tale data restano in carica gli attuali consigli provinciali di Cagliari e Nuoro.

Art. 3.

I Ministri competenti, sentita la regione sarda, emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi compresa la revisione delle attuali circoscrizioni amministrative per porle in armonia con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

Le amministrazioni provinciali interessate concorderanno i progetti per la ripartizione del personale, la separazione patrimoniale e il ripiano delle attività e passività.

In caso di mancato accordo provvederanno con proprio decreto i Ministri competenti sentita la regione sarda.

Art. 4.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti nei bilanci dei Ministeri interessati all'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 luglio 1974, n. **307**.
Provvidenze in favore dell'editoria giornalistica per il 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 7.700 milioni a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 2.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a destinare 6.200 milioni del citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, nonchè delle agenzie di stampa italiane collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani, una integrazione suppletiva straordinaria sul prezzo della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei fogli di agenzia.

La misura di tale integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata nel 1973 dalle imprese editoriali di cui al comma precedente, secondo il criterio di proporzionalità decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani e delle singole agenzie.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro, saranno stabilite la misura e le modalità di erogazione della integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma e verrà istituita una commissione con il compito di risolvere eventuali questioni connesse all'applicazione della presente legge.

Art. 3.

La residua somma di lire 1.500 milioni del contributo di cui all'articolo 1 sarà destinata dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in relazione agli aumen-

ti del prezzo della carta verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1973, alla rivalutazione, per tale periodo, della misura della integrazione generale sul prezzo della carta corrisposta in via ordinaria ai giornali quotidiani.

Art. 4.

All'onere di 7.700 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede: quanto a lire 6.500 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e quanto a lire 1.200 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 luglio 1974, n. **308.**

Integrazione della spesa per la costruzione dei ponti stabili sul fiume Po.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire quattro miliardi per la costruzione ed il completamento a totale carico dello Stato ed a cura del Ministero dei lavori pubblici dei sei ponti stabili sul Po, di cui alle leggi 22 novembre 1962, n. 1708, 7 ottobre 1964, n. 1056 e 5 maggio 1966, n. 264, e per gli eventuali ulteriori oneri dipendenti dalla costruzione e dal completamento dei predetti ponti.

La spesa, indicata nel primo comma, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nell'anno finanziario 1974 in ragione di lire un miliardo e negli anni 1975 e 1976 in ragione di lire un miliardo e cinquecento milioni ciascuno.

Art. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 luglio 1974, n. **309.**

Disposizioni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie meridionali sarde ed autoservizi integrativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è autorizzato a procedere, d'intesa con la regione Sardegna, all'ammodernamento ed alla ristrutturazione dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie meridionali sarde ed autoservizi integrativi, al fine di metterli in grado di soddisfare, nella maniera più razionale e conveniente, le esigenze del traffico nel quadro dello sviluppo economico e sociale della regione interessata.

Art. 2.

L'esercizio della ferrovia a scartamento ridotto da Siliqua a Calasetta con diramazione da S. Giovanni Suergiu a Iglesias sarà definitivamente sostituito con servizi automobilistici paralleli, ad eccezione del tronco Carbonia-S. Antioco per il quale, a cura del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, lo scartamento verrà trasformato in ordinario e verranno istituiti i necessari raccordi con la rete delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

L'ammodernamento e la ristrutturazione di cui ai precedenti articoli saranno effettuati secondo un piano quadriennale e per l'importo di 4.000 milioni di lire, da stanziare su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1976.

Art. 4.

Per la realizzazione del piano, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile può assumere impegni fino a concorrenza della somma di lire 4.000 milioni, fermo restando che i relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare i limiti degli stanziamenti iscritti in ciascun anno.

Art. 5.

Il piano generale di ammodernamento o variazioni al medesimo, nonché eventuali piani parziali, saranno approvati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, d'intesa con la regione Sardegna e sentito il parere della commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata dal commissario della gestione.

In sede di applicazione del piano dovrà essere sentito il parere del comitato per le gestioni governative ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614.

Art. 6.

Al fine di realizzare il coordinamento dei servizi della gestione commissariale delle ferrovie meridionali sarde con altri servizi di trasporto, eliminando situazioni concorrenziali e servizi superflui, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — è autorizzato, d'intesa con la regione Sardegna, ad esercitare, per mezzo della gestione governativa suddetta, valutando la situazione esistente in relazione anche ai prevedibili sviluppi ed orientamenti del traffico, altri autoservizi ordinari, integrativi ed a contratto della rete locale dei trasporti, che servano, con la medesima, un unico bacino di traffico, nonché a rilevare dagli attuali concessionari, usufruendo delle somme di cui all'articolo 3, autoservizi interferenti o interdipendenti per finalità di traffico con i servizi sostitutivi della ferrovia.

Art. 7.

Il rilievo dei servizi di cui al precedente articolo 6 potrà essere effettuato corrispondendo il prezzo di stima del materiale rotabile e degli impianti, nonché un corrispettivo che non potrà superare la sesta parte della somma degli introiti netti da oneri fiscali nei tre dei cinque anni precedenti il rilievo che hanno dato i maggiori prodotti. L'una e l'altra somma saranno determinate previa stima della competente direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il rilievo è approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del comitato per le gestioni governative.

Art. 8.

La gestione governativa è autorizzata ad effettuare spese di carattere patrimoniale ed a trattare affari aventi comunque riflessi finanziari sino all'ammontare di un milione di lire, nei limiti delle spese preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614.

Art. 9.

La gestione governativa è autorizzata a vendere il materiale d'armamento, il materiale rotabile e di esercizio fuori d'uso a mezzo di apposite gare, il cui prezzo base sarà determinato su conforme parere dell'ufficio tecnico erariale. Il ricavato delle vendite affluirà ai fondi di rinnovo di detti materiali e potrà essere utilizzato dalla gestione con l'autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione —.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 1.000 milioni per gli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dei fondi iscritti al capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1974

LEONE

RUMOR — PRETI —
COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1974, n. **310**.

Annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, n. 224, concernente l'assegnazione del posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia alla cattedra di storia della filosofia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale venne, fra l'altro, assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, n. 224, con il quale venne provveduto alla rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 100 nel senso che il posto già assegnato alla predetta cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia venne, invece, attribuito alla cattedra di storia della filosofia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia;

Considerato che in data 15 giugno 1972, nelle more del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 224, il professore ufficiale della cattedra di analisi matematica II dell'Università di Perugia aveva avanzata la proposta per coprire il posto in questione, a far tempo dal 16 ottobre 1972, con la nomina ad assistente ordinario del prof. Alfonso Averna, idoneo nel concorso bandito dall'Università di Modena per la stessa disciplina;

Considerata l'opportunità di procedere alla restituzione alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia del posto cui si riferisce il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, n. 224;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, n. 224, è annullato.

Il posto di assistente ordinario, già attribuito alla cattedra di storia della filosofia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia, resta pertanto assegnato alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 83. — SCIARRETTA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA Repubblica 15 luglio 1974, n. 311.

Prelevamento di L. 1.224.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 1.224.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974.

Signor Presidente,

Il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 1.224.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e congressi (cap. 1704) L. 15.000.000
(per provvedere, da parte della Corte dei conti italiana, alla organizzazione di riunioni del comitato permanente di contatto fra le Corti dei conti dei Paesi membri delle Comunità europee - spese prima non prevedibili).

Ministero degli affari esteri:

Spese riservate (cap. 1621) » 127.000.000
(contributo alle Nazioni Unite per il mantenimento della pace a Cipro, per il periodo 16 dicembre 1973-15 giugno 1974, ed in favore delle vittime dell'Apartheid, per l'anno 1974; rispettivamente milioni 117 e milioni 10).

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni (cap. 1787) » 280.000.000
(per fronteggiare maggiori spese prima non adeguatamente prevedibili. Di queste, milioni 30 riguardano spese inerenti alla riunione in Roma del Gruppo dei Venti del Fondo monetario internazionale).

Ministero dell'interno:

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata (cap. 1461) L. 300.000.000
(maggiori spese necessarie per affrontare la lotta contro la recrudescenza dell'attività criminosa).

Interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati di carattere nazionale e pluriregionale (cap. 2540) » 500.000.000
(per urgenti ed imprescindibili esigenze connesse ad interventi assistenziali - spese prima non prevedibili).

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Elargizione alle famiglie del personale del Corpo forestale dello Stato vittime del dovere (cap. 1770) » 2.000.000
(integrazione dello stanziamento per la concessione, alle famiglie di due sottufficiali deceduti, della speciale elargizione prevista in due milioni pro-capite).

L. 1.224.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 135 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, ed in particolare l'art. 35;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, è autorizzato il prelevamento di L. 1.224.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 1704. — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc. L. 15.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1621. — Spese riservate » 127.000.000

Cap. 1787. — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc. » 280.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1461. — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. » 300.000.000

Cap. 2540. — Interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati di carattere nazionale e pluriregionale. Interventi assistenziali di carattere straordinario o urgente, ecc.	L.	500.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:		
Cap. 1770. — Elargizione alle famiglie del personale, ecc. . . .	»	2.000.000
	L.	1.224.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 4. — CORAZZINI

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1970, registro n. 14, foglio n. 64;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Treviso presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Dell'Acqua dott. Camillo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Montagna geom. Sandro, rappresentante del genio civile;

Palmieri Giorgio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pillon dott. Renato, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cibin Elio, Bellotto Luciano, Carelli Luigi, Busato Giuseppe, Cadamuro Lorenzo, Michielin Bruno, Pavan Gino, rappresentanti dei lavoratori;

Fabiano dott. Giorgio, Pregnolato rag. Giuseppe, Bernardi rag. Sergio e Frassetto Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Favaro perito agrario cav. Biagio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 154

(6337)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 201, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota del 17 agosto 1973, n. 17138, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Benevento prospetta la necessità di sostituire, perchè collocato a riposo, il dott. Ermanno Vitale, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio predetto, con il dott. Angelo Giovanni Mazzarino, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Angelo Giovanni Mazzarino è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Benevento in sostituzione del dott. Ermanno Vitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 162

(6342)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 205, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Belluno;

Vista la nota del 17 luglio 1973, n. 4212, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Belluno prospetta la necessità di sostituire, perchè collocato a diposo il dott. Mario Luciani, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore del predetto ufficio, con il dott. Vincenzo Curatolo, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Curatolo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Belluno in sostituzione del dott. Mario Luciani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 160

(6341)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 349, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;

Vista la nota del 1° agosto 1973, n. 9156, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sondrio prospetta la necessità di sostituire, perchè collocato a riposo, il dott. Carmelo Russo, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore del predetto ufficio, con il dott. Mario Minervini attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Mario Minervini è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio in sostituzione del dott. Carmelo Russo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 165

(6340)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1968, registro n. 14, foglio n. 18;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Pordenone presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ragaglia dott. Alfio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Di Marco geom. Sergio, rappresentante del genio civile;

Durante cav. Paolo Antonio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bovolenta geom. Gino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Rampogna Giovanni, Moras Roberto, Tomasella Lino, Sellan Giuseppe, Basso Antonio, Canton Sergio, Feroleto Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Bearzi perito industriale Vittorio, De Rosa dott. Ermes, Morassut Giuseppe e Montalbano cav. Biagio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Forlin cav. Dorino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 170

(6336)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1974.

Nomina dei membri del comitato centrale del lavoro portuale per il biennio decorrente dal 6 marzo 1974.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante la istituzione, presso il Ministero della marina mercantile, del comitato centrale del lavoro portuale;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del comitato centrale del lavoro portuale;

Visto il decreto 20 marzo 1970, e successive modifiche, relative alla nomina dei membri del suddetto comitato per il biennio 1970-72;

Considerato che è scaduto il biennio, previsto dall'art. 3 della predetta legge di durata in carica dei membri del comitato stesso;

Viste le designazioni fatte ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422;

Decreta:

Sono nominati membri del comitato centrale del lavoro portuale, per un biennio dalla data del presente decreto, i signori:

Scarponi dott. Sabino, dirigente generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile;

Balducci dott. Fausto, dirigente generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;

Geremicca dott. Nicola, primo dirigente del Ministero della marina mercantile;

D'Autilia dott. Rigoberto, direttore di sezione in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Este Giuliano capitano di fregata (CP), in rappresentanza del Ministero della difesa-marina;

Terrana dott. Carmelo, primo dirigente in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Scaccia dott. Enzo, primo dirigente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Battaglini dott. Ferruccio, primo dirigente in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Saltarelli dott. Michele, primo dirigente in rappresentanza del Comitato interministeriale dei prezzi;

Di Giorgi dott. Leonardo, direttore di sezione in rappresentanza del Ministero della sanità;

Sirchia avv. Michele, in rappresentanza degli industriali;

Lagostena Silvio, in rappresentanza dei commercianti;

Pesce dott. Bruno, in rappresentanza degli armatori;

Freschi Alessandro, in rappresentanza dell'armamento minore;

Betti dott. Leo, Bruzzone Giovanni, Ciufo Angelo e Liguori Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori portuali.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Luigi Salvati direttore di sezione del Ministero della marina mercantile.

Ai componenti del comitato centrale, che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417, sarà corrisposto un gettone di presenza di L. 3.000 a carico del cap. 131 del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1974

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1974
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 100

(6184)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo di Garfagnana e di Pietrasanta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo di Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca), con effetto dal 6 giugno 1972;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1973, 15 novembre 1973, 16 novembre 1973, 17 novembre 1973 e 18 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 15 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo di Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6350)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Torrachese » in Torraca

Con decreto ministeriale 4 luglio 1974, il dott. Carlo Oneto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Torrachese », in Torraca (Salerno), in sostituzione dell'avv. Romano Carratelli, che ha rinunciato all'incarico.

(6410)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6437)

Vacanza della 2ª cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di diritto civile (seconda cattedra), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6438)

Vacanza della 2ª cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Genova, è vacante la 2ª cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6439)

Vacanza della cattedra di diritto agrario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di diritto agrario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6440)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di scienze politiche dell'Università statale di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università statale di Milano, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia e politica monetaria;
2) istituzioni di diritto privato;
3) economia e politica industriale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6441)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) paleografia e diplomatica;
2) lingua e letteratura araba,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6442)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) sociologia economica;
2) istituzioni di diritto privato,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6443)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Spineda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Spineda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.590.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2882/M)

Autorizzazione al comune di Loro Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Loro Piceno (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.915.769, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2883/M)

Autorizzazione al comune di Agna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Agna (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.863.908, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2884/M)

Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Ascrea (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.362.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2885/M)

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Borbona (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.569.116, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2886/M)

Autorizzazione al comune di Casperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Casperia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.425.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2887/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Castel di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.506.183, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2888/M)

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Cittaducale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.930.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2889/M)

Autorizzazione al comune di Cittareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Cittareale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.736.846, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2890/M)

Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Collalto Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.125.601, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2891/M)

Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Collegiove (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.819.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2892/M)

Autorizzazione al comune di Colli sul Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Colli sul Velino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.943.328, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2893/M)

Autorizzazione al comune di Concerviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Concerviano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.543.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2894/M)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Contigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.356.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2895/M)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Labro (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.965.199, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2896/M)

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Marcetelli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.352.542, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2897/M)

Autorizzazione al comune di Mompeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Mompeo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.626.284, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2898/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Monteleone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.433.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2899/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Monte San Giovanni in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.038.662, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2900/M)

Autorizzazione al comune di Torri in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Torri in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.850.541, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2901/M)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Zagarolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2902/M)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Porano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.056.273, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2903/M)

Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Campagna Lupia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.442.532, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2904/M)

Autorizzazione al comune di Ceggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Ceggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.017.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2905/M)

Autorizzazione al comune di Concordia Sagittaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Concordia Sagittaria (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.832.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2906/M)

Autorizzazione al comune di Fiesso d'Artico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Fiesso d'Artico (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.177.456, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2907/M)

Autorizzazione al comune di Pramaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Pramaggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.035.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2908/M)

Autorizzazione al comune di Stra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Stra (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.445.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2909/M)

Autorizzazione al comune di Colle d'Anchise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Colle d'Anchise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2910/M)

Autorizzazione al comune di Lupara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Lupara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.233.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2911/M)

Autorizzazione al comune di Mafalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Mafalda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2912/M)

Autorizzazione al comune di Montecilfone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Montecilfone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2913/M)

Autorizzazione al comune di Petrella Tifernina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Petrella Tifernina (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.534.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2914/M)

Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Pietracatella (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2915/M)

Autorizzazione al comune di Portocannone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Portocannone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2916/M)

Autorizzazione al comune di Roccavivara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Roccavivara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.688.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2917/M)

Autorizzazione al comune di Rotello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Rotello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2918/M)

Autorizzazione al comune di San Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.966.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2919/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2920/M)

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Tavenna (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2921/M)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Rutigliano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 382.200.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2922/M)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Erchie (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.225.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2923/M)

Autorizzazione al comune di Alà dei Sardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Alà dei Sardi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2924/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Persiceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 374.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2926/M)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.733.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2925/M)

Autorizzazione al comune di San Giuliano Milanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di San Giuliano Milanese (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 251.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2927/M)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Cerignola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.006.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2928/M)

Autorizzazione al comune di Pinerolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1974, il comune di Pinerolo (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 310.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2929/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 31 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	645,75	645,75	645,76	645,75	639,50	645,70	645,70	645,75	646,30	645,75
Dollaro canadese	659,55	659,55	658,50	659,55	656,50	659,70	659,25	659,55	660,25	659,55
Franco svizzero	216,95	216,95	217,60	216,95	218,25	216,90	216,95	216,95	218,26	216,95
Corona danese	108,11	108,11	108,60	108,11	109,35	108,10	108,25	108,11	108,58	108,11
Corona norvegese	119,27	119,27	119,50	119,27	119,25	119,25	119,40	119,27	119,84	119,27
Corona svedese	147,70	147,70	147,50	147,70	148 —	147,69	147,70	147,70	147,65	147,70
Fiorino olandese	244,85	244,85	245 —	244,85	247,50	244,80	245,05	244,85	245,75	244,85
Franco belga	16,89	16,89	16,88	16,89	17,09	16,90	16,90	16,89	16,96	16,89
Franco francese	137,63	137,63	137,95	137,63	136,80	137,60	137,73	137,63	138,21	137,63
Lira sterlina	1535,30	1535,30	1536 —	1535,30	1530 —	1535,40	1536,50	1535,30	1538 —	1535,30
Marco germanico	249,37	249,37	249,50	249,37	252,75	249,35	249,60	249,37	250,57	249,37
Scellino austriaco	35,1550	35,155	35,25	35,1550	35,60	35,10	35,20	35,1550	35,38	35,15
Escudo portoghese	25,67	25,67	25,83	25,67	25,85	25,65	25,60	25,67	25,77	25,67
Peseta spagnola	11,33	11,33	11,33	11,33	11,26	11,30	11,33	11,33	11,36	11,33
Yen giapponese	2,1660	2,166	2,17	2,1660	2,18	2,17	2,1650	2,1660	2,16	2,16

Media dei titoli del 31 luglio 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87,600
Redimibile 3,50 % 1934	99,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,975
» 5 % (Ricostruzione)	84,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,450
» 5 % (Città di Trieste)	84,225
» 5 % (Beni esteri)	83,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,700
» 5,50 % » » 1969-84	88,050
» 6 % » » 1970-85	89,850
» 6 % » » 1971-86	89,725
» 6 % » » 1972-87	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,900
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	645,725
Dollaro canadese	659,40
Franco svizzero	216,95
Corona danese	108,18
Corona norvegese	119,335
Corona svedese	147,70
Fiorino olandese	244,95
Franco belga	16,895
Franco francese	137,68
Lira sterlina	1535,90
Marco germanico	249,485
Scellino austriaco	35,177
Escudo portoghese	25,635
Peseta spagnola	11,33
Yen giapponese	2,165

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e di quelli di assunzione del personale sanitario con funzione di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 28 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 20 giugno 1972, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e quelli di assunzione del personale medico con funzione di diagnosi e cura;

Accertato che il prof. Stradone Giuseppe, di cui al n. 4 dell'elenco di chirurgia vascolare, non è primario di detta disciplina, bensì di tecniche chirurgiche complementari;

Decreta:

Viene depennato dal n. 4 dell'elenco di chirurgia vascolare ed inserito al n. 741 dell'elenco di chirurgia generale il professor Stradone Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6301)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici per i compartimenti di Verona, Milano, Bologna, Firenze e Torino per l'espletamento del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi settanta posti di applicato tecnico in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1973, n. 18275, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi settanta posti di applicato tecnico in prova per le esigenze del servizio materiale e trazione;

Vista la propria deliberazione n. 11/P.2.1.3 in data 31 gennaio 1974, relativa alla nomina della commissione esaminatrice del cennato concorso;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici compartimentali per lo espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI VERONA

Membri:

Orna dott. Silvano, ispettore capo r.e.;

Zanoni dott. ing. Roberto, ispettore principale;

Stracuzzi dott. ing. Edoardo, ispettore principale;

Colombani dott. Emilio, ispettore principale.

Segretario:

Ganassini Luigi, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Membri:

Di Lembo dott. Michele, primo dirigente;

Cerrito dott. Antonio, ispettore principale;

Della Selva dott. ing. Andrea, ispettore principale;

Franchi dott. ing. Riccardo, ispettore.

Segretario:

Betti Franco, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Membri:

Gangi dott. Giovanni, ispettore capo;

Rezzolla dott. Romeo, ispettore capo;

Augelli dott. ing. Riccardo, ispettore principale;

Nanni dott. ing. Paolo, ispettore.

Segretario:

Fornasaro Vittorio, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Membri:

Cavagnaro dott. ing. Maurizio, ispettore principale;

Nardelli dott. ing. Donatello, ispettore principale;

Montelatici dott. Osvaldo, ispettore principale;

Villani dott. Pier Luigi, ispettore principale.

Segretario:

Conti Ferdinando, segretario tecnico superiore.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Membri:

Bavaresco p.i. Andrea, primo dirigente;

Pappalardo dott. Gaetano, ispettore capo r.e.;

Mola dott. Aldino, ispettore capo r.e.;

Orazi p.i. Athos, ispettore principale.

Segretario:

Borra Giovanna, segretario.

Roma, addì 8 luglio 1974

p. *Il direttore generale*: SEMENZA

(6297)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973, registro n. 7 Difesa, fogio n. 382;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1973, con il quale è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1973, registro n. 14 Difesa, foglio n. 2;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1973, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1973, con il quale sono state rinviate le due prove pratiche di direzione di banda relative al concorso su citato in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Considerato che il prof. Faccenda Ottavio, membro della commissione giudicatrice del predetto concorso, in qualità di insegnante di conservatorio di musica, non potrà esplicare tale incarico per sopravvenuti motivi di salute;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Faccenda Ottavio, membro, insegnante di conservatorio, della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare, è sostituito in detto incarico dal prof. Turriani Ugo già membro di detta commissione, quale maestro diplomato in composizione e strumentazione per banda.

Art. 2.

Il prof. Turriani Ugo è sostituito nell'incarico di maestro diplomato in composizione e strumentazione per banda, dal maestro Orsomando Giovanni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 25

(6306)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1521 in data 1° settembre 1973 nel quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1972;
Visto il decreto di ammissione dei concorrenti n. 120 in data 17 gennaio 1974;
Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 302 del 16 aprile 1974;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1972:

1. Azzolini Angiolino	punti	56,962
2. Valesi Penso Ettore	»	53,524
3. Bonvicini Sergio	»	51,237
4. Corsi Giuliano	»	50,606
5. Righi Ivano	»	50,028
6. Montepaone Nicolantonio	»	47,165
7. Bresciani Giovanni	»	43,437
8. Politi Lucio	»	41,000
9 Marino Antonino	»	39,581
10. Loretti Mario	»	38,097

Reggio Emilia, addì 17 luglio 1974

Il medico provinciale: VALLANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1367 in data 17 luglio 1974 con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1972;
Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuno di essi;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Azzolini Angiolino: Carpineti 2ª condotta;
2) Valesi Penso Ettore: Guastalla 2ª condotta;
3) Bonvicini Sergio: Reggio Emilia 9ª condotta;
4) Corsi Giuliano: Ligonchio 2ª condotta;
5) Righi Ivano: Vezzano condotta unica;
6) Montepaone Nicolantonio: Rolo condotta unica;
7) Bresciani Giovanni: Ramiseto 1ª condotta;
8) Politi Lucio: Baiso 2ª condotta;
9) Marino Antonino: Ramiseto 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 17 luglio 1974

Il medico provinciale: VALLANIA

(6266)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742050)